DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1984

che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 496/84 relativa alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

(84/176/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 496/84 della Commissione, del 27 febbraio 1984, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare [3], è stata indetta una gara per la fornitura di 10 141 tonnellate di latte scremato in polvere, destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari ;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 1886/83 [5], prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato, per ciascuna partita o parte di partita, nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, un'importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara ;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi ai livelli sotto indicati ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini dalla gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 496/84 sono fissate come segue :

— partita C : 800 123 ECU (D),
— partita G : 1 218 372 ECU (D),
— partita H : 901 567 ECU (D),
— partita I : 723 987 ECU (NL),
— partita K : 609 166 ECU (D),
— partita L : 606 531 ECU (D),
— partita M : 853 542 ECU (NL),
— partita N : 2 362 482 ECU (NL),
— partita O : 1 043 022 ECU (B),
— partita P : 570 765 ECU (D),
— partita Q : 151 157 ECU (D),
— partita R : 2 924 ECU (D),
— partita T : 742 054 ECU (IRL),
— partita U : 393 082 ECU (B),
— partita X : 14 342 ECU (D),
— partita Y : 381 731 ECU (B).

Per quanto concerne le partite A, B, D, E e F non si dà seguito alla gara.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.
(3) GU n. L 59 del 29. 2. 1984, pag. 9.
(4) GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.
(5) GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 29.